

Cercare la lite con altro automobilista può costare caro

Il GIP di Modena: rallentare la corsa o schiacciare altra automobile verso il guardrail è tentativo di violenza privata.

Purtroppo la criminalità stradale assume connotati multiformi, con il verificarsi di fattispecie di reato comuni commesse attraverso l'utilizzo dei veicoli, definiti e disciplinati dal codice della strada, quali mezzi e/o strumenti per commettere illeciti penalmente rilevanti.

Ad arricchire il novero delle figure delittuose o contravvenzionali speciali e proprie previste nella disciplina di settore della circolazione stradale o nello stesso codice penale, sovengono fattispecie di reato "comuni" realizzate utilizzando veicoli come "armi improprie".

Reato di tentata violenza privata

Risponde del reato di tentata violenza privata ex art. 310 c.p. colui il quale, alla guida di una vettura, cerca di speronare altra automobile attraverso manovre spericolate, come il sorpasso di quest'ultima per tagliarle repentinamente la strada ovvero rallentare di botto dinnanzi ad essa per ostacolarne la marcia e/o affiancarla per cercare di stringerla verso le barriere di sicurezza (guard-rail), per costringere con la forza il conducente "rivale" a fermarsi per aggredirlo, ingiurarlo o minacciarlo di un male ingiusto.

Interpretazione fornita dal Giudice per le indagini preliminari di Modena con il decreto penale di condanna n. 877 del 25/10/2019, ora passato in giudicato, attraverso il quale il Gip infliggeva e commutava la pena della reclusione con quella pecuniaria della multa ad un soggetto che sull'autostrada del Sole, invitava altro automobilista ad una disputa attraverso manovre temerarie ed azzardate, a sostenuta velocità, quali ripetuti tentativi di schiacciamento verso le barriere spartitraffico e rapidi sorpassi seguiti da decise frenate per bloccare e far rallentare bruscamente l'auto che lo seguiva, con l'intento di ingaggiare una colluttazione o una aggressione fisica e verbale. Queste ultime manifestatesi con urla e minacce a squarciagola fuori dal finestrino, configurando altresì in continuazione con il tentativo di reato di violenza privata, ex art. 81 c.p., il delitto di minaccia, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Fonte: Cercare la lite con altro automobilista può costare caro <https://www.studiocataldi.it/articoli/41241-cercare-la-lite-con-altro-automobilista-puo-costare-caro.asp#ixzz6pkV1ODmc>

(www.StudioCataldi.it)

TRIBUNALE DI MODENA

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di:

...omissis

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 8, 56, 610 e 612 codice penale perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere con la forza a fermarsi con la propria vettura Mercedes. In particolare, omissis percorrendo l'Autostrada A1 alla guida della BMW targata omissis poneva in essere una serie di manovre spericolate, ora sorpassando la Mercedes di omissis per poi rallentare davanti a lui, ora affiancandosi al predetto veicolo e/o e stringendolo come per "speronarlo", e urlava nei confronti di omissis che era un coglione facendogli capire a gesti di fermarsi sulla destra, giacché doveva "fargli il culo così".

Rilevato che:

ricorrono i presupposti di legge (perseguibilità d'ufficio ovvero, in caso di perseguibilità a querela, insussistenza della dichiarazione di opposizione da parte del querelante);

la prova del fatto emerge dall'informativa agli atti e dagli allegati;

si stima congrua la pena indicata dal Pubblico Ministero;

il beneficio della non menzione della condanna discende ex lege art. 24-25 lett. e) d.P.R. 313/02;

P.Q.M.

visti gli artt. 459 e segg. c.p.p.

condanna l'imputato per i reati sopra enunciati alla pena complessiva di € 1.125 di multa, così come sotto determinata:

giorni 30 di reclusione, ridotti per la scelta del rito a giorni 15, convertiti in giorni di reclusione nella pena pecuniaria di euro 1.125 (75 euro per 15 giorni = 1.125)

AVVERTE

L'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione resa nella cancelleria di questo Giudice o in quella del Tribunale o del Giudice di pace del luogo ove l'interessato si trovi; può chiedere, con l'opposizione, l'emissione del decreto di giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 44 c.p.p. o presentare, ricorrendone i presupposti, domanda di oblazione (art. 141 comma terzo d. lvo. 271/1989); ha la facoltà di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168 bis, ter e quater c.p.; ha la facoltà di nominare un difensore che, nel termine per proporre l'opposizione, ha la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo; deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Giudice o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi, o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore e, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza o insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il decreto è notificato (art. 161 c.p.p.).

ORDINA l'esecuzione del presente decreto ove non opposto nel termine sopra indicato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al PM e per la notificazione al condannato ed al difensore, anche con l'utilizzo di mezzi tecnici idonei.